

# IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>

n. 18 - dicembre 2018

BREVI CONSIDERAZIONI SUL RAPPORTO DEGLI  
ESPERTI DEL GRUPPO DI ALTO LIVELLO  
IN TEMA DI FAKE NEWS

Brando Mazzolai

## **BREVI CONSIDERAZIONI SUL RAPPORTO DEGLI ESPERTI DEL GRUPPO DI ALTO LIVELLO IN TEMA DI FAKE NEWS<sup>°</sup>**

**Brando Mazzolai**

*Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche,  
Università degli Studi di Foggia*

*Il saggio investiga sul ruolo dei tre giudici francofoni che siedono nella Corte suprema. A tal fine, è stata esaminata la giurisprudenza del collegio, in particolare, valutando le pronunce in cui i giudici suddetti siano stati congiuntamente latori di opinioni dissenzianti rispetto alla maggioranza, al fine di verificare se la loro provenienza influenzasse la loro posizione. Alla luce dell'analisi, sembra di poter affermare che i giudici del Quebec non svolgono il ruolo di "rappresentanti" della Provincia, quanto piuttosto assicurano la competenza in materia di diritto civile e conferiscono legittimazione all'organo a cui appartengono*

*The paper focuses on the role of three francophone justices of the Supreme Court. At this aim, the essay examines the cases law, especially evaluating the judgments in which the three justices delivered dissenting opinions in order to verify if the Justice's origins influence their position. The study shows that francophone justices do not "represent" Quebec but they guarantee specific skill in civil law and legitimize the judicial body*

### **Sommario:**

1. Perché Internet amplifica e rende più rilevanti le fake news
2. I nuovi termini del problema: "a new free marketplace of ideas"?
3. Libertà di informazione e fake news
4. The High-Level Expert Group
5. Conclusioni (aperte)

---

<sup>°</sup> Saggio sottoposto a double-blind peer review.

## 1. Perché Internet amplifica e rende più rilevanti le fake news

Vorrei partire da un caso di scuola realmente accaduto per affrontare il tema della disinformazione in internet. Mi riferisco alla The Great Moon Hoax ("la grande burla della Luna") che è il nome con cui è rimasta nota una serie di sei articoli pubblicati dal *New York Sun* nel 1835, sulla presunta scoperta della vita e della civiltà sulla Luna. La notizia che era nata con l'intento di una paradossale finzione fu presa per vera e gli articoli successivi suscitarono tale scalpore da essere tradotti in varie lingue e pubblicati anche all'estero. La sensazionale ricerca era stata presentata come il lavoro di Sir John Herschel famoso astronomo britannico che aveva raggiunto un tale mirabile risultato «per mezzo di un telescopio di grandi dimensioni e di un principio del tutto nuovo». I newyorkesi furono talmente affascinati dall'articolo - che all'indomani della pubblicazione furono vendute 19.000 copie, garantendo al *Sun* una diffusione più ampia di qualsiasi altro quotidiano sul pianeta. La distribuzione del giornale aumentò di cinque volte. La bufala che oggi si definirebbe una fake news si sparse a macchia d'olio con commenti entusiasti che venivano riportati su molti giornali fino ad ottenere relazioni della scoperta sui bollettini delle più celebri riviste scientifiche europee<sup>1</sup>.

La storia appena introdotta è utile per ammettere come la diffusione di notizie false è da sempre esistita fin dai tempi in cui l'uomo ha iniziato a comunicare. Tuttavia oggi le nuove potenzialità offerte dalla rete permettono di diffondere illimitatamente e subitaneamente notizie non vere, distorte o manipolate (le cosiddette fake news). Questo fenomeno è frutto di un cortocircuito informativo spesso innescato volontariamente per i fini più diversi da una vera e propria massa indistinta di creatori di notizie false e diffamanti volte sostanzialmente a diffondere confusione nella galassia infinita del web.

L'innovazione tecnologica ha cambiato il modo in cui l'informazione viene prodotta, distribuita e fruita. La rete è nel bene e nel male una società c.d. a "potere diffuso" nella gestione della divulgazione di contenuti online; la mancanza dei controlli tipici dei media tradizionali la espongono più di ogni altro mezzo di informazione al rischio di inquinare il discorso pubblico veicolando informazioni manipolate false e tendenziose.

---

<sup>1</sup> Allo stesso modo potremmo ricordare l'allarme che generò il celebre spettacolo radiofonico ideato e diretto da Orson Welles "*La guerra dei mondi*", trasmissione che, leggenda narra, scatenò il panico in buona parte degli Stati Uniti, facendo credere alla popolazione di essere sotto attacco da parte dei marziani.

Siamo al centro della quarta rivoluzione industriale dove internet è la principale porta di accesso alle informazioni, in cui i dati non viaggiano più attraverso la combinazione di byte o mega byte, ma di big data di proporzioni incredibili. Tutti possediamo uno o più dispositivi, smartphone, pc, tablet, siamo sempre connessi, “always on” o almeno “almost constantly”, con i nostri device per navigare in rete e partecipare alle più diffuse piattaforme online dei social media.

L’avvento dell’epoca digitale e dei social network ha cambiato definitivamente il modello dell’informazione ed oggi sarebbe impensabile regredire a vecchi paradigmi pensati per un mondo ormai diverso: «*come una forza della natura l’era digitale non può essere rifiutata o fermata*»<sup>2</sup>. Ma se il discrimine tra apocalittici e integrati<sup>3</sup> dovrebbe ormai essere totalmente superato, rimane aperta la questione di come garantire la sicurezza della veridicità delle fonti e muoversi in modo critico e consapevole nell’immensa mole di informazioni della rete.

## **2. I nuovi termini del problema: “a new free marketplace of ideas”?**

I problemi fin qui prospettati finiscono per coinvolgere e compromettere la libertà di informazione nell’era di Internet. Le trasformazioni tecnologiche hanno modificato inevitabilmente il sistema di elaborazione dei dati e le modalità di funzionamento del mercato dell’informazione<sup>4</sup>, condizionando inevitabilmente le garanzie giuridiche della stessa libertà. Di fronte alle nuove sfide, in una società dove le piattaforme social e i motori di ricerca hanno raggiunto un potere comunicativo potenzialmente illimitato, appare inadeguato restare ancorati ai vetusti schemi concettuali ispirati all’idea di libertà negativa del potere pubblico come unico pericolo da cui difendersi. E allora dobbiamo chiederci in questo nuovo campo, ancora inesplorato, quale estensione riceva oggi la tutela della libertà di espressione on-line?

Non c’è dubbio che la libertà di informazione sia una delle pietre angolari delle moderne democrazie liberali, che deve la sua centralità non soltanto per essere la cifra distintiva di ogni ordinamento, ma anche per il suo stretto

---

<sup>2</sup> NEGROPONTE, *Essere digitali*, Milano, 1995.

<sup>3</sup> ECO, *Apocalittici e integrati: comunicazioni di massa e teorie della cultura di massa*, Milano, 1964.

<sup>4</sup> Si veda al riguardo il nuovo rapporto Censis sulla comunicazione e i media digitali: “<https://www.primaonline.it/wp-content/uploads/2018/10/Presentazione-11-ottobre.pdf>”.

collegamento con molti altri dei diritti e delle libertà costituzionali<sup>5</sup>. A partire dall'elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale<sup>6</sup>, la libertà di manifestazione del pensiero ha visto ampliare di molto il proprio campo di applicazione grazie a quanto sancito nelle moderne carte dei diritti fondamentali<sup>7</sup>. La tutela garantita a questa libertà si espande infatti sia sotto il profilo attivo del "diritto di informare", sia sotto il profilo passivo del "diritto di ricevere informazioni"<sup>8</sup>.

Alla luce di ciò potremmo oggi affermare che il mercato dell'informazione sul web resti uno spazio realmente libero? Risulterebbe valida ancora oggi l'idea del "*free market place of ideas*" utilizzata dal giudice Holmes della Corte Suprema americana nel 1924 nella famosa *dissenting opinion* sull'autoregolamentazione del mercato?<sup>9</sup>.

Oggi il "mercato dell'informazione" su internet non è poi più così libero come si vuol far credere, ma appare configurarsi come il prodotto *de facto* di un oligopolio ristretto a pochi attori veramente influenti. Un mercato caratterizzato dall'abuso di posizioni dominanti di poche multinazionali dell'informazione detenute in primo luogo dalle grandi piattaforme on line<sup>10</sup>.

<sup>5</sup> In questo senso ne è un esempio la partecipazione politica che necessita, sia in forma attiva che passiva, della più ampia offerta di informazioni a favore del cittadino-elettore che allo stesso tempo però richiede nella sua qualità di cittadino-candidato la più ampia possibilità di esercizio della libertà di parola.

<sup>6</sup> Cfr *ex multis* la sentenza della Corte cost. n. 112 del 1993 dove i giudici costituzionali ebbero modo di affermare che: «*la Costituzione e all'art. 21, riconosce e garantisce a tutti la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione e tale libertà ricomprende tanto il diritto di informare, quanto il diritto ad essere informati, i quali, in ragione del loro contenuto, si traducono direttamente in diritti soggettivi dell'individuo di carattere assoluto*».

<sup>7</sup> Sotto questo profilo giova solamente accennare che sia la Convenzione europea dei diritti fondamentali all'art. 10 che la Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea all'art. 11 sanciscono il riconoscimento del diritto di espressione in termini particolarmente ampi: infatti accanto al tradizionale profilo della libertà di espressione come sfera di autonomia privata garantita da ingerenze esterne (e quindi quale libertà negativa) si afferma, infatti, anche una dimensione pubblica della libertà di espressione quale libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee.

<sup>8</sup> Per un'ampia analisi della libertà di espressione, *ex art. 10 CEDU*, nel suo profilo attivo e passivo si veda BOSI, *Art. 10. Libertà di espressione*, in DEFILIPPI - BOSI - HARVEY (a cura di), *La Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali*, Napoli, 2006, 406-424; C. RUSSO - QUAINI, *La Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, Milano, 2006.

<sup>9</sup> *Dissenting opinion of Justice Holmes in the US Supreme Court case Abrams v. United States, Abrams v. United States*, 250 U.S. 616 (1919)

<sup>10</sup> In questo senso Cuniberti nel saggio *Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo* scrive «E tuttavia, proprio il fatto

I *social network* nella diffusione delle notizie utilizzano complessi algoritmi che non conosciamo e lo stesso accade per le ricerche elaborate dagli *internet service provider* che indicizzano le pagine secondo parametri determinati, a loro volta, dagli stessi<sup>11</sup>. In altre parole, durante la navigazione sul web, gli algoritmi delle più note piattaforme *online* quali ad esempio Google e Facebook selezionano le informazioni da mostrare agli utenti sulla base di criteri, quali ad esempio le precedenti ricerche o il tempo di visualizzazione di un singolo contenuto. Tali criteri sono di volta in volta aggiornati ai fini di ottenere una profilazione sempre più precisa degli utenti che sono spinti a fruire delle informazioni che appartengono maggiormente alle proprie categorie d'interessi con un conseguente svilimento del pluralismo informativo esistente<sup>12</sup>. La ricerca d'informazioni oggi si muove soprattutto attraverso le stringhe di Google, Yahoo e altri motori di ricerca che offrono agli internauti, secondo le *key word* proposte dall'utente (c.d. query) e in base ad un algoritmo determinati siti rispetto ad altri. Questi risultati infatti seppur utili ed immediati rappresentano l'elaborazione privilegiata di alcune informazioni a discapito di altre.

Questo fenomeno ha avuto un impatto notevole sulla libertà di informazione che ha visto affiancarsi ai media tradizionali un vero e proprio nuovo soggetto editoriale: i motori di ricerca online<sup>13</sup>. Per tale ragione

---

che i c.d. "colossi del web" siano liberi di introdurre e implementare forme di monitoraggio così invasive dovrebbe suscitare qualche interrogativo: entro che limiti un soggetto che svolga simili attività può poi pretendere di andare esente da responsabilità per l'eventuale utilizzo illecito dei propri servizi da parte degli utenti? E ancora, in presenza di operatori – come social network e motori di ricerca – che stanno sul mercato in una posizione di monopolio o di quasi monopolio, sino a che punto si può accettare che la decisione di rimuovere un contenuto – o di renderne particolarmente difficile il reperimento, il che in definitiva non è poi molto diverso - non possa essere messa in discussione e contestata da parte del soggetto che quel contenuto ha inizialmente pubblicato in rete?».

<sup>11</sup>Basti pensare che gli algoritmi su cui si basano i risultati delle ricerche presentati da Google sono tra i più importanti segreti industriali dell'azienda, e mai potrebbero essere rivelati al grande pubblico causa la perdita di gran parte del potere di mercato.

<sup>12</sup> Il tema della trasparenza dei processi decisionali automatizzati risulta il cuore del dibattito sulla regolamentazione degli algoritmi e sulle loro implicazioni sociali. Si veda PASQUALE, *The Black Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Cambridge, 2015; CRAWFORD, *Can an algorithm be agonistic? Ten scenes from life in calculated publics*, in *Science*, in *Technology & Human Values*, 2016.

<sup>13</sup> «As the role of information gatekeeper starts to pass from journalists at legacy news organizations to engineers, coders, and designers, the very nature of the Fourth Estate and the news it produces is changing. While their aspirations may be sweeping, platform executives have not indicated a desire to be a Fourth Estate». E.C. CARROLL, *Making News: Balancing*

nell'ambito del diritto all'informazione la "scelta" dell'algoritmo di preferire determinate fonti di informazioni rispetto ad altre non può lasciare indifferente il legislatore, trattandosi di una tecnologia non neutra<sup>14</sup>

A questo proposito ricordo lo spot di qualche anno fa che pubblicizzava un'offerta di contenuti televisivi *on demand* su fibra ottica, in cui lo slogan scandiva queste parole: "La libertà di non dover scegliere"<sup>15</sup>. Con tono, parole e musica suadenti si scandiva un messaggio inquietante nella sua chiarezza, lasciarsi guidare dall'intelligenza artificiale che formata sulla base delle preferenze individuali, avrebbe scelto al posto nostro. A distanza di qualche anno non possiamo che confermare come gli algoritmi usati dai motori di ricerca e dai social network abbiano ormai raggiunto l'obiettivo di selezione e offerta mirata delle informazioni per ciascun utente. A questo proposito oggi si ricorre alla definizione delle *bubbles society*<sup>16</sup>, di grandi e piccole monadi connesse tra loro che però rimangono isolate in quanto impermeabili alla diffusione di notizie che non corrispondono ai gusti degli utenti<sup>17</sup>.

In altre parole la pericolosa conseguenza è quella di assecondare le convinzioni degli utenti esponendoli solamente a quello che è in sintonia con i loro interessi. L'utente di Internet finisce spesso per ricevere, come notizie e informazioni, soltanto un'eco delle opinioni e dei gusti che ha manifestato (*echo chamber*) rafforzandosi ancor di più nei suoi pregiudizi (bolle ideologiche). Insomma, gli algoritmi spesso costruiscono un mondo su misura dal quale è difficile sfuggire. Se per molto tempo la classe politica ha ignorato il tema di cui si discute, la situazione appare oggi in costante mutamento.

In questo contesto appare evidente come il fenomeno delle fake news anche per i giuristi rappresenti un tema estremamente serio che non possa

*Newsworthiness and Privacy in the Age of Algorithms*, in *Georgetown Law Faculty Publications and Other Works*, 2017, 2-3.

<sup>14</sup> In questi termini M. MONTI, *Regolazione, Internet e tecnica: le implicazioni di motori di ricerca e social networks sulla libertà di informazione*, in *federalismi.it*, n. 24, 2017, 12 ss.

<sup>15</sup> Il messaggio qui richiamato faceva parte della campagna pubblicitaria di Tim per la promozione dei servizi di programmazione on line accessibili tramite le reti veloci adsl. Lo spot interpretato da Pif si concludeva con queste parole: «Le nuove tecnologie ci stanno dando la libertà di non dover scegliere. Non è fantastico?».

<sup>16</sup> Per una ricognizione dottrinale si veda: FLAXMAN - GOEL - RAO, *Filter Bubbles, Echo Chambers, and Online News Consumption*, in *Public Opinion Quarterly*, 80, Special Issue, 2016, 298 e ss.

<sup>17</sup> Il termine *filter bubbles* è stato coniato da E. Pariser ed il concetto è legato alla personalizzazione degli algoritmi sull'utente e nello specifico alla c.d. *pre-selected personalisation*, ossia alla selezione delle informazioni captate in base alle passate ricerche dell'utente. PARISER, *The Filter Bubble: How the New Personalized Web is Changing What We Read and How We Think*, New York, 2011.

essere trattato con leggerezza e sufficienza in quanto coinvolge potenzialmente una lunga serie di valori e principi democratici. Ripeto, il problema è sempre esistito, ma oggi con internet e la diffusione dei social network ha assunto una veste del tutto nuova e nemmeno prevedibile fino a qualche tempo fa. Un fenomeno che oggi, a differenza del passato, ha una potenza illimitata sia nello spazio per l'assenza di confini e sia nel tempo per l'immediatezza e la velocità nella diffusione della notizia che una volta immessa nel web diviene potenzialmente sempre ripetibile in un inquietante "eterno ritorno" di nietzschiana memoria<sup>18</sup>.

### 3. Libertà di informazione e fake news

Come da tempo chiarito dalla più autorevole dottrina e poi confermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, la mera diffusione di notizie false non può essere considerata in sé e per sé illecita, a meno che non leda diritti o valori costituzionali<sup>19</sup>. In altri termini l'immissione di notizie false o ingannevoli in rete in sé non costituirebbe un illecito a meno che non si traduca in un pregiudizio a beni o interessi giuridicamente rilevanti<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Il concetto dell'eterno ritorno è molto presente nelle opere di Friedrich Nietzsche. Il filosofo tedesco formula per la prima volta la sua teoria già nel 1882 nella *Gaia Scienza*, per poi riprenderla in seguito nelle pagine di *Ecce Homo* (1888) e nel terzo libro di *Così parlò Zarathustra*.

<sup>19</sup> Così, in particolare, C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1958, 36-37; BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, 238-239; CUNIBERTI, *Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo*, in *MediaLaws*, 2017, 30; M. MONTI, *Fake news e social network: la verità ai tempi di Facebook*, in *MediaLaws*, 2017, 82-83; POLLICINO, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet*, in PITRUZZELLA - POLLICINO - QUINTARELLI (a cura di), *Parole e potere*, Milano, 2017, 46 ss., con riferimento all'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale europea della tutela della libertà di espressione, in confronto a quella avvenuta nell'ordinamento statunitense.

<sup>20</sup> "Ne discende, allora, che l'art. 21 tutela bensì la più ampia circolazione del pensiero, ma lo fa compatibilmente con la salvaguardia degli altri valori costituzionalmente recepiti. Esso dunque impone un'area di vastissima tolleranza, corrispondente all'area costituzionalmente garantita alla libertà di parola. Pertanto manifestazioni non tollerabili (nel senso che contro di esse la reazione è lecita, se non addirittura doverosa, ancorché nelle forme legalmente consentite) sono perciò, solo quelle che, contravvenendo valori costituzionalmente garantiti, li pregiudichino immediatamente e irreparabilmente per il solo fatto della manifestazione o della diffusione del pensiero (si pensi alla violazione del segreto istruttorio) oppure quelle manifestazioni che si risolvono in comportamenti materiali in sé e per sé illeciti". Così A. PACE - MANETTI, *Art. 21. la libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in BRANCA - PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, 2006, 88 ss.



In questa prospettiva si è da sempre collocata la giurisprudenza italiana, secondo cui la libertà di informazione riconosciuta dall'art. 21 Cost. può essere limitata soltanto per la tutela di altri valori di rilevanza costituzionale che possano entrare in conflitto con essa, quali possono essere i valori attinenti all'onore, alla reputazione ed alla riservatezza della persona, all'ordine pubblico, alla sicurezza dello Stato, al regolare svolgimento della giustizia, alla tutela di alcune forme di segreto<sup>21</sup>.

La diffusione di internet quale strumento di comunicazione ormai onnipresente in tutti i campi del sociale sembra però aver mutato il quadro normativo di riferimento. Oggi nessuno potrebbe dubitare che internet non abbia contribuito a moltiplicare le possibilità di esercizio della libertà di informazione, sia sotto il profilo "attivo" del "diritto di informare", sia sotto il profilo "passivo" del "diritto di ricevere informazioni"<sup>22</sup>. Tuttavia le nuove potenzialità offerte da internet hanno anche permesso una propagazione alluvionale di notizie artatamente manipolate.

Questo pericoloso fenomeno ha mostrato negli ultimi tempi in ambito politico globale e in particolare durante le ultime campagne elettorali un'inquietante potenzialità finora mai conosciuta<sup>23</sup>. Sotto questo profilo, emblematiche sono state le polemiche correlate all'ultime elezioni presidenziali americane dove il candidato repubblicano avrebbe fortemente beneficiato degli effetti di una strategia di disinformazione estesa ed altamente sofisticata<sup>24</sup>. Non si può neanche fare a meno di notare come durante i più recenti e rilevanti eventi elettorali ( il referendum per la Brexit

<sup>21</sup> Cfr. per tutte C. Cost.. 11/1968 e 98/1968. In questi termini F. DONATI, *Fake news e libertà di informazione*, in *MediaLaws*, 2017

<sup>22</sup> La ricerca sul fondamento costituzionale del diritto all'accesso e all'uso di internet ha spinto molti autori a prospettarlo come un diritto fondamentale a struttura assai complessa, non limitata al solo accesso, come più volte chiarito negli ultimi scritti di Stefano Rodotà.

<sup>23</sup> Per uno studio sul tema si veda ALLCOTT - GENTZKOW, *Social Media and Fake news in the 2016*, in *Journal of Economic Perspectives*, 2017.

<sup>24</sup> Sul crescente utilizzo di tali strumenti nelle campagne presidenziali americane, a cominciare dalle quelle democratiche del 2008 e del 2012 per arrivare a quella che ha portato alla presidenza Donald Trump, si veda ad esempio quanto afferma Alexander Nix, amministratore delegato della *Cambridge Analytica* e consulente di Donald Trump in occasione delle elezioni presidenziali del 2016, in un'intervista pubblicata su *La Stampa* l'8 settembre 2016 sotto il titolo "*Nix, il cervello della campagna elettorale di Trump*": «Grazie ai big data sappiamo cosa vogliono i cittadini»: «nel 2008 abbiamo visto come la campagna dei Democratici abbia fatto ampio uso dei dati digitali per identificare e persuadere gli elettori, soprattutto con i social media. Questo è stato un fattore centrale nel cambiamento degli equilibri anche perché i Repubblicani erano rimasti indietro nell'uso delle tecnologie, mentre in passato erano stati all'avanguardia. Ora si è verificato un nuovo sorpasso in questo campo da parte repubblicana, con grandi investimenti e la mobilitazione di ingenti risorse».

e l'elezione di Donald Trump alla presidenza U.S.A.) i grandi media tradizionali abbiano perso la loro proverbiale centralità nel leggere, interpretare e comprendere le trasformazioni di carattere politico.

Non meraviglia dunque che il tema della limitazione delle fake news, sia da qualche tempo oggetto di un acceso dibattito in Europa e in moltissimi altri paesi del mondo<sup>25</sup>. La democrazia costituzionale del ventunesimo secolo si trova oggi ad affrontare le nuove minacce nate dal mondo incorporato della rete. Una di queste sfide è sicuramente rappresentata dal controllo dagli effetti distorsivi della disinformazione on-line, dove la diffusione di fake news di carattere politico e in ambito elettorale rappresenta solamente la punta dell'iceberg del fenomeno.

#### 4. The High-Level Expert Group

A livello europeo, la questione del contrasto alla disinformazione in rete si sta ponendo sempre più all'ordine del giorno<sup>26</sup>. Seppur non propriamente compresa tra le materie di propria competenza, l'Unione europea sembra decisa a voler regolamentare il tema della disinformazione in internet per garantire a tutti i cittadini europei il diritto a ricevere informazioni imparziali<sup>27</sup> soprattutto durante i procedimenti elettorali<sup>28</sup>. A tal proposito su iniziativa della Commissione europea è stato costituito un gruppo di esperti

---

<sup>25</sup> Oltre alle recenti proposte di legge avanzate in Germania, Francia, Spagna e Italia, il tentativo di normazione del fenomeno fake news si registra anche in molti altri Paesi del mondo. Su questo ultimo punto si richiama il lavoro di ricerca reperibile online, elaborato dall'Oxford Internet Institute: *Challenging Truth and Trust: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation*.

<sup>26</sup> La manipolazione della pubblica opinione attraverso le fake news «è una minaccia reale alla stabilità e alla coesione delle nostre società europee», ha affermato il commissario Ue alla sicurezza Julian King, ribadendo che il codice delle norme per i social rimane volontario «perché è il modo più rapido ed efficace per affrontare» il problema delle fake news.

<sup>27</sup> Di grande interesse sono gli strumenti che utilizzano; ad esempio, si fa ricorso a metodiche in grado di procedere all'individuazione di *topics* su cui è possibile che si sviluppi la disinformazione, come rilevato da DEL VICARIO - QUATTROCIOCCI - SCALA - ZOLLO, *Polarization and Fake News: Early Warning of Potential Misinformation Targets*, 5 febbraio 2018, su <https://arxiv.org/abs/1802.01400>.

<sup>28</sup> Il 12 settembre 2018 nell'ultimo discorso sullo stato dell'unione il Presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker ha affermato che uno degli obiettivi centrali per l'Unione Europea sarà quello di garantire elezioni libere e eque e a tal proposito ha affermato: «Voglio che il prossimo maggio gli europei possano compiere le loro scelte politiche nell'ambito di elezioni europee eque, sicure e trasparenti. Nel nostro mondo online, il rischio di interferenze e manipolazioni non è mai stato così alto. È ora di mettere le nostre norme elettorali al passo con l'era digitale, per proteggere la democrazia europea».

del settore definito come “*High Level Group on fake news and online disinformation*”<sup>29</sup> che ha elaborato una serie di raccomandazioni con la finalità di adottare un primo Codice di autoregolamentazione europeo per contrastare il fenomeno della disinformazione online a partire dalle prossime elezioni europee del maggio 2019<sup>30</sup>.

La strada intrapresa dall’Unione europea per combattere e vincere la battaglia contro le fake news è certamente da apprezzare. Anzitutto perché finalmente si è presa consapevolezza della vastità del fenomeno e poi perché si sta ragionando in un’ottica concertativa e non impositiva, puntando su un virtuoso coinvolgimento di soggetti che a vario titolo fanno parte della filiera di produzione e distribuzione delle notizie in Rete. Infine perché si è stabilita una precisa *road map* con meccanismi di rendicontazione e accountability che dovranno mettere alle strette i giganti del web affinché contribuiscano attivamente a rendere la Rete più sicura e trasparente.

Gli esperti, fin dalle prime battute, hanno deciso di evitare deliberatamente l’uso del termine fake news in quanto considerato “*misleading*” fuorviante e inadatto a catturare la complessità dei problemi legati alla disinformazione sul web<sup>31</sup>. Quest’ultima infatti, secondo la nuova definizione concordata, includerebbe “*tutte le forme di informazioni false,*

---

<sup>29</sup> I componenti del gruppo formato da 39 membri (“*the most relevant stakeholder groups*”) rappresentavano i principali attori operanti sul web nella diffusione di informazioni: erano presenti tra gli altri i rappresentanti delle grandi piattaforme digitali, delle lobby del big tech, le organizzazioni di *fact-checkin*, i rappresentanti dei consumatori europei, i delegati delle grandi tv e da ultimo alcuni esperti accademici. La lista dei componenti del gruppo è consultabile on line al seguente link: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/experts-appointed-high-level-group-fake-news-and-online-disinformation>.

<sup>30</sup> Le dichiarazioni iniziali contenute nel documento elaborato dal gruppo di esperti muovevano dalla consapevolezza del crescente tasso di disinformazione e di propaganda diffuso attraverso i social media, e dei danni che da ciò possono conseguire per gli individui e per la società nel suo complesso. Sul punto si veda il contributo di PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell’era di Internet*, in *MediaLaws*, 1, 2018

<sup>31</sup> Il rapporto si concentra in particolare sui problemi legati al più ampio problema della disinformazione online che riguarda la mescolanza di fatti reali e informazioni inventate e va oltre quindi il concetto di fake news, ritenuto inadeguato a spiegare la complessità del fenomeno. Il rapporto definisce la disinformazione come “informazione falsa, imprecisa o concepita in modo fuorviante, presentata e diffusa a scopo di lucro o con l’intenzione di creare un pregiudizio pubblico”. Da qui, i possibili effetti negativi sui processi e i valori democratici. Il rapporto sottolinea la necessità di coinvolgere tutte le parti interessate nelle misure che saranno eventualmente adottate, raccomandando innanzitutto un approccio di autoregolamentazione.

*imprecise o ingannevoli, create, presentate e diffuse a scopo di lucro o con l'intenzione di arrecare un pregiudizio pubblico.*"<sup>32</sup>.

Il gruppo di studio suggerisce di affrontare il fenomeno delle fake news proponendo alle stesse piattaforme on line alcune *best practice* da adottare. Una prima misura dovrebbe tendere a garantire la trasparenza circa i contenuti sponsorizzati (*transparency and accountability-enhancing practices*), in particolare per quanto riguarda i messaggi pubblicitari durante le campagne elettorali, restringere il numero di possibili bersagli di propaganda politica e ridurre il profitto dei vettori di disinformazione. In questo contesto dovrebbe essere tutelata anche la trasparenza nell'utilizzo degli algoritmi (*trust-enhancing practices and algorithm changes*), garantendo poi un monitoraggio costante della proliferazione di account falsi.

L'attività di controllo sul rispetto del nuovo codice di autoregolamentazione<sup>33</sup> dovrebbe poi essere affidata ad una coalizione formata dalle stesse piattaforme e affiancata dalla presenza di esperti indipendenti (accademici, giornalisti e fact-checkers).

Infine, un altro importante aspetto affrontato, è quello riguardante l'impegno da parte della stessa Commissione europea di promuovere una maggiore alfabetizzazione mediatica (*Media and information literacy*) e favorire lo sviluppo di una più consapevole cultura digitale soprattutto verso le nuove generazioni.

Ebbene, seppur meritevole di nota, il documento redatto dal gruppo di esperti non può sfuggire ad alcuni veloci ma importanti rilievi rispetto alla reale efficacia delle soluzioni proposte.

Per esempio seppur condivisibile suscita qualche perplessità la scelta della Commissione di coinvolgere nella lotta alla disinformazione le grandi piattaforme assieme agli altri gruppi di esperti indipendenti si presta a sollevare qualche perplessità<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Questa definizione è ripresa dal comunicato stampa del 12 marzo 2018 della Commissione Europea.

<sup>33</sup> Per consultare il testo del nuovo Codice di autoregolamentazione si veda il seguente link: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation>.

<sup>34</sup> Interessante l'idea di prevedere nuovi gruppi di *fact-checkers*, lodevole il tentativo di alcuni social come Facebook di assoldare squadre di giornalisti per smascherare i tentativi di disinformazione. Ma chi dovrebbe designare i controllori/valutatori? Quali requisiti dovrebbero avere? A chi dovrebbero rendicontare i frutti del loro lavoro? Il rischio di proceduralizzare troppo questa attività di verifica e controllo esiste, così come esiste il rischio che alcuni valutatori in realtà diventino strumenti per espungere dal circuito della Rete notizie scomode o verità sgradite.

Questo nuovo meccanismo di verifica se da una parte permetterebbe di evitare qualsiasi tipo di controllo privato preventivo (ad esclusivo uso di pochi soggetti privilegiati), dall'altra lascerebbe ancora irrisolto il problema su chi dovrebbe comporre la coalizione di esperti indipendenti per garantire la correttezza delle informazioni diffuse.

Un approccio interessante potrebbe poi svilupparsi in ordine alla proposta di responsabilizzare le piattaforme online non tanto sul contenuto delle informazioni, quanto sulla verificabilità delle fonti di provenienza delle stesse. L'ambito di intervento, nell'ottica di una nuova tutela per il singolo utente, si sposterebbe dal diritto ad essere informato in maniera veritiera a quello relativo alla verificabilità delle fonti garantendone la sola tracciabilità piuttosto che accertarne il contenuto. Si eviterebbe così di sovraccaricare i compiti delle piattaforme dall'assumere il ruolo di regolatori delle informazioni nella rete sfuggendo così il rischio di cadere in una censura preventiva contrastante con i principi costituzionali europei<sup>35</sup>.

Un altro aspetto interessante offerto dal lavoro di ricerca è sicuramente l'approccio multidimensionale ai problemi della disinformazione. Infatti è convincente l'idea per cui rispetto ad un fenomeno così mutevole e evanescente come quello della disinformazione on line, sia necessario adottare delle misure differenti a seconda degli ambiti e delle situazioni di volta in volta coinvolte<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Dunque, uno dei concetti maggiormente enfatizzati nel documento della Commissione è quello di tracciabilità, enucleato come tentativo di riconduzione dei contenuti ai loro centri di elaborazione e diffusione. D'altronde anche nel settore alimentare, così come in quello dei pagamenti, il concetto di tracciabilità è diventato uno snodo fondamentale in termini di sicurezza e credibilità di beni e servizi. Per rendere realistica e premiante tale tracciabilità, i social network dovranno adottare un codice di buone pratiche incentrato su alcuni punti chiave: monitorare meglio il fenomeno del *click-baiting*; ridurre le opzioni di *targeting* mirato per il *marketing* politico; assicurare la trasparenza dei contenuti politici sponsorizzati; aumentare gli sforzi per chiudere i profili falsi e dei troll e identificare i bot che diffondono disinformazione.

<sup>36</sup> Sul punto, cfr. T.E. FROSINI, *Costituzionalismo 2.0*, in *Rassegna parlamentare*, n. 4, 2016, 673 ss., specialmente 678, ove si osserva che i «problemi giuridici posti dalla tecnologia informatica, nella sfera del diritto costituzionale come in quella del diritto privato, non riescono a trovare più nella dimensione statale la sede idonea alla soluzione di essi. Ecco perché l'analisi del rapporto fra tecnologie (informatiche) e libertà costituzionali non può non svolgersi nel prisma del diritto comparato, in quanto si tratta di una tematica che sfugge sempre più dalla dimensione statale per essere coinvolta nei processi di globalizzazione. Basti pensare proprio a Internet, e alla sua naturale vocazione alla extraterritorialità, in quanto essa travalica i confini degli Stati nazionali, supera le barriere doganali, elimina le differenze culturali fra i popoli».

Seppur ancora solamente accennate le linee guida hanno il pregio di non tentare interventi normativi immediati, ma si pongono in un'ottica di collaborazione (coregolamentazione) tra le istituzioni pubbliche e i soggetti privati<sup>37</sup>.

Vero è che forse, nonostante le dichiarazioni e le enfatiche proposte di intervento<sup>38</sup>, il problema della disinformazione e le relative criticità connesse all'utilizzo delle nuove tecnologie chiederà nei prossimi anni da parte del Legislatore europeo l'adozione di soluzioni normative ben più efficaci e concrete di un seppur meritevole complesso insieme di linee guida e raccomandazioni.

## 5. Conclusioni (aperte)

Alla luce delle considerazioni finora solamente accennate (e destinate ad essere approfondite) risulta evidente quanto l'attuale dibattito sia ancora ben lontano dall'aver individuato misure adeguate a combattere il fenomeno connesso alle diverse forme di inquinamento dell'informazione.

Dovremmo quindi permettere che l'evoluzione della tecnologia rimanga totalmente indipendente da ogni altro fattore? Dovremmo rassegnarci alla diffusione di notizie false in rete? Di fronte alle moderne sfide tecnologiche, possiamo mantenere inalterati gli schemi giuridici tradizionali? Sarebbe possibile imbrigliare Internet nella logica dello stato di diritto sottoponendolo ad una nuova regolamentazione?

Ciò che si può affermare con certezza è che ci troviamo di fronte a radicali e profondi mutamenti delle modalità di diffusione e di circolazione delle informazioni che se da una parte offrono opportunità di conoscenza e approfondimento mai viste prima, dall'altra, quando utilizzate con la finalità di manipolazione del consenso, rischiano di diventare il grimaldello attraverso cui accedere al controllo di grandi masse di utenti (cittadini). Questo problema diviene ancora più urgente se riferito a campi particolarmente delicati e sensibili come quello della comunicazione politica, dove sempre più decisivo appare il ruolo delle piattaforme on-line nell'indirizzare gli utenti verso la visione e condivisione di determinati contenuti.

---

<sup>37</sup> L'obiettivo diventa, quindi, quello di realizzare un ecosistema on line più trasparente, affidabile e responsabile, con precisi meccanismi di verifica, rendicontazione e imputabilità.

<sup>38</sup> Ferma restando l'auspicabilità del consolidamento di queste forme di cooperazione non si può trascurare di osservare i limiti connessi a operazioni riconducibili alla buona volontà e al senso di responsabilità dei soggetti coinvolti. Per affrontare in maniera organica ed efficace un problema tanto complicato si rende invece necessaria l'adozione di regole stringenti, espressione di un piano di intervento omogeneo e tassativo.

In questo senso l'aumento pressoché incontrollato delle diverse manifestazioni del pensiero se da una parte ha condotto ad un notevole incremento del pluralismo informativo dall'altra ha finito per favorire una diffusione alluvionale di notizie generando un cortocircuito della rete.

Oggi, a parere di chi scrive, il fenomeno dell'abuso della libera manifestazione del pensiero in rete è principalmente dovuto alla mancata regolamentazione dei media non convenzionali che si confronta con un sistema normativo non aggiornato e per lo più inefficace<sup>39</sup>.

La via più opportuna da seguire sembra dunque quella della trasparenza, unita a una richiesta di maggiore rendicontazione nei confronti delle attività svolte dalle piattaforme on line. Una simile prospettiva di intervento appare del resto anche l'opzione maggiormente compatibile con il sistema dei valori costituzionali sanciti dalle moderne Carte dei diritti. Ogni diversa soluzione tradirebbe, al contrario, l'avvicinamento ad un ordinamento giuridico diverso, più simile alla cosiddetta democrazia protetta o militante, caratterizzata per il timore diffuso di un abuso dei diritti oltre il limite costituzionalmente tollerato e per la conseguente risposta in chiave "etica" da parte dello Stato<sup>40</sup>.

Affinché la cura non sia peggiore del male, sarà necessario dunque trovare quelle soluzioni giuridiche che evitino al contempo sia di responsabilizzare eccessivamente le piattaforme on-line, sia di promuovere un approccio solamente punitivo nei loro confronti che potrebbe generare forme preventive di autocensura, nocive per la stessa libertà di manifestazione del pensiero.

Sebbene, in considerazione degli interessi coinvolti, possa risultare prematuro esprimere un giudizio definitivo su interventi *prima facie* ragionevoli, rimane compito del giurista continuare nel rigoroso e costante monitoraggio dell'evoluzione normativa di un fenomeno così cruciale per le basi di ciascun ordinamento democratico.

---

<sup>39</sup> Le considerazioni appena svolte appaiono ancora più inquietanti se si considera la possibilità di controllare le informazioni rivolte ad ogni singolo utente durante le fasi elettorali attraverso un uso incontrollato degli strumenti di profilazione per finalità politiche come dimostrato dalla recente vicenda di Cambridge Analytica. È possibile leggere il dossier dell'inchiesta realizzata da *The Guardian* al seguente link: <https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/data-war-whistleblower-christopher-wylie.facebook-nix-bannon-trump>; con riferimento al lavoro svolto dal *The New York Times* si consulti invece: <https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump.campaign.html>.

<sup>40</sup> In questi termini BASSINI, *Primi appunti su fake news e dintorni*, Sezione Monografica "Fake news, pluralismo informativo e responsabilità in rete", in *Medialaws*, 2018.